



**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
FEDERAZIONE DELLE COMPAGNIE GIUBBE VERDI ONLUS
MODIFICATO NELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI
ROSIGNANO MARITTIMO il 6 Marzo 2010**

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita l'Organizzazione di volontariato a base associativa denominata:
"FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COMPAGNIE GIUBBE VERDI Onlus
La Federazione ha sede in Cesenatico (Fo-Ce) alla Via Aldo Moro, 6

Art. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato Federazione Nazionale delle Compagnie Giubbe Verdi Onlus è la Federazione delle associazioni di volontariato denominate Compagnie Giubbe Verdi (di seguito per brevità Compagnie) disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità alla Legge 11 agosto 1991 n° 266, alla Legge Regionale Emilia Romagna 23 Settembre 1996 n° 37, al D.Lgs 400/97, ai relativi regolamenti attuativi, alle altre leggi statali e regionali di settore e ai principi generali dell'Ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti alla Federazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell'attività dell'organizzazione stessa.

Lo statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea delle Compagnie aderenti con la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei componenti; esso è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

La Federazione Nazionale delle Compagnie Giubbe Verdi Onlus è organismo di collegamento e coordinamento nazionale delle Compagnie aderenti nell'ambito della loro attività nei settori della protezione civile ed ambientale, non disgiungendo da questo la formazione e l'avviamento dei

giovani alle attività equestri in ogni forma oltre alla progettualità su iniziative mirate aventi finalità sociali. In particolare la Federazione:

- intende fornire collegamento operativo e funzionale fra le Compagnie territorialmente attive nelle diverse realtà istituzionali

- essere importante interlocutore a livello nazionale, regionale e nel contesto delle prospettive europeistiche, nei rapporti istituzionali con gli Enti locali, regionali, statali, euro, pubblici e privati, impegnati nei settori della protezione civile ed ambientale

- contribuisce alla tutela del patrimonio faunistico dello Stato e dell'habitat naturale mediante proprie Guardie particolari giurate volontarie, nominate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, per la salvaguardia degli ambienti naturali, per la vigilanza venatoria e per la protezione degli animali e dell'ambiente in generale;

- interviene direttamente alla difesa della natura attraverso il Servizio Nazionale di Vigilanza Ambientale-Ittico-Venatoria, con Guardie Giurate Volontarie addette, a norma delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia, alla tutela e salvaguardia degli ambienti naturali, del patrimonio faunistico e alla protezione degli animali;

- svolge attività di ricerca scientifica e azioni protezionistiche dirette, organizzando campi di lavoro e sorveglianza nonché centri di recupero, riproduzione e reintroduzione delle specie maggiormente minacciate di estinzione;

Essa persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale e non ha scopo di lucro.

L'attività della Federazione è svolta in collaborazione con le altre organizzazioni del volontariato anche attraverso accordi o convenzioni con enti pubblici o privati.

La Federazione opera in tutto il territorio italiano

Gli organi della Federazione sono:

- l'Assemblea delle Compagnie aderenti
- il Consiglio Direttivo
- Il Presidente della Federazione
- il Collegio dei Revisori
- il Collegio dei Probiviri

Art. 3

Sono aderenti alla Federazione tutte le Compagnie costituite conformemente ai principi ed alle finalità contenute nel presente statuto, in particolare le Compagnie aderenti, autonome rispetto la Federazione dal punto di vista patrimoniale, operativo e statutario ed aventi piena responsabilità anche legale per gli atti compiuti, uniformano, se difforni, i propri statuti allo schema predisposto su base nazionale.

L'ammissione delle Compagnie aderenti alla Federazione è deliberata a domanda dell'interessata dal Consiglio Direttivo.

La Compagnia aderente che intenda recedere dalla Federazione deve darne comunicazione con lettera.

Con la Delibera di adesione alla Federazione le Compagnie si impegnano, in caso di successivo recesso, a non usare più l'abbigliamento, il nome, il marchio ed i loghi associativi.

Tutte le Compagnie aderenti hanno il diritto di eleggere i loro organi sociali direttivi. Alle Compagnie aderenti spettano i diritti di informazione, di controllo e di elettorato passivo previsti dalla legge e dallo statuto.

Il comportamento della Federazione nei confronti delle Compagnie è improntato al sentimento della solidarietà e collaborazione, attuato con serietà, senso del servizio e spirito di sacrificio. La Compagnia aderente si fa garante che il comportamento dei suoi soci dimostri in ogni luogo e circostanza esemplare moralità e rettitudine.

Tutte le Compagnie aderenti sono tenute al versamento di una quota annuale associativa il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo della Federazione. Il mancato versamento della quota di adesione entro il termine stabilito comporta l'esclusione.

Qualora una Compagnia aderente si scioglia, decadrà automaticamente l'adesione alla Federazione.

La Compagnia aderente che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto federale può essere esclusa dalla Federazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto sentite le giustificazioni del rappresentante della Compagnia aderente escludenda.

Art. 4

L'Assemblea è composta dal rappresentante delegato delle Compagnie aderenti che si trovino in regola con il versamento delle quote sociali.

Il rappresentante di ciascuna Compagnia aderente potrà rappresentare non più di due altre associate purchè munito di delega scritta.

L'Assemblea delle Compagnie aderenti è convocata dal Presidente della Federazione almeno 1 mese prima dell'adunanza mediante convocazione scritta, e mail, e se urgente anche telefonica, precisando l'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per deliberare sull'approvazione del Bilancio ed il rinnovo delle cariche associative (quest'ultimo quando a scadenza).

L'Assemblea può altresì essere convocata su richiesta di almeno 7 Compagnie associate.

Per la costituzione legale della Assemblea in prima convocazione è richiesto l'intervento di tante Compagnie che rappresentino la metà più una di quelle iscritte. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle associate presenti o rappresentate.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione coadiuvato dal Segretario per la redazione del verbale.

I verbali in originale sottoscritti dal Presidente la Federazione e dal Segretario verbalizzante sono tenuti a cura del Presidente che ne farà comunque avere copia alle associate.

L'Assemblea Ordinaria delle Compagnie aderenti delibera sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli argomenti di carattere generale inerenti gli scopi della Federazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti delle Compagnie aderenti presenti o rappresentate per delega.

Le modifiche allo statuto sono deliberate a maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ delle iscritte, stessa maggioranza necessita per lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Non sono modificabili gli scopi della Federazione.

Art. 5

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dalla Assemblea ed è composto da 5 a 11 membri. Nell'ambito del Consiglio viene eletto il Presidente, i 2 VicePresidenti, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta necessario ed anche a richiesta di almeno due dei componenti ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente della Federazione.

I Consiglieri durano in carica 4 anni ed il loro incarico è gratuito. In caso di dimissioni o altro impedimento permanente, essi sono sostituiti dal primo dei non eletti in Assemblea elettiva.

Il Consiglio Direttivo svolge su indicazione dell'Assemblea le attività esecutive relative agli scopi della Federazione, che dirige ed amministra.

in particolare il Consiglio:

- elegge al suo interno il Presidente e le altre cariche associative
- fissa le direttive per l'attuazione degli scopi sociali
- stabilisce l'importo delle quote di adesione alla Federazione
- delibera sulla ammissione o esclusione di Compagnie
- predispone il Bilancio per l'Assemblea delle Compagnie
- accetta le donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario, delibera convenzioni, accetta i rimborsi da esse derivanti, predispone progetti, segue il settore giovanile formativo e sportivo, predispone corsi per i Brevetti, predispone ogni forma di iniziativa utile alla crescita associativa della Federazione.

Art. 6

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Decade con la decadenza prevista per il Consiglio Direttivo. Il Presidente non ha termini elettivi e può essere rieletto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano. Il Presidente della Federazione non ha alcuna responsabilità sulle attività periferiche delle Compagnie che hanno un loro statuto, un loro ordinamento ed i loro organi sociali.

Al Presidente competono le seguenti attribuzioni:

- organizza, dirige e controlla la Federazione
- ha potere di delegare ai Consiglieri ed a esterni, specifiche funzioni
- cura l'ordinato svolgimento dei lavori degli organi associativi
- provvede all'impiego dei fondi sociali di concerto con il Consiglio Direttivo in esecuzione agli indirizzi della Assemblea e nell'ambito degli scopi sociali.
- convoca l'Assemblea e redige l'ordine del giorno, la presiede e ne sottoscrive con il Segretario il verbale.
- convoca le riunioni del Consiglio e redige l'ordine del giorno

Nel caso di assenza o impedimento permanente il Presidente deve essere sostituito mediante elezione dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

I Vice Presidente sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento assumendo il ruolo di Coordinatori delle Compagnie per le rispettive Regioni di appartenenza.

Il Segretario collabora con il Presidente per i problemi esecutivi.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. Nel caso di impedimento permanente il Vice Presidente e il Segretario devono essere sostituiti mediante elezione dal Consiglio Direttivo, previo integrazione dello stesso.

Art. 8

Le risorse economiche

Le risorse economiche della Federazione sono costituite da:

- beni mobili e immobili registrati
- contributi
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo nonché progettuale
- rimborsi
- ogni altro tipo di entrate

Esse sono utilizzate in conformità ed in esecuzione delle finalità statutarie della Federazione. I beni della Federazione possono essere mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dalla Federazione e sono ad essa intestati.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota associativa il cui importo è annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le erogazioni liberali di modico valore possono essere accettate per la Federazione da qualsiasi associato. Il Consiglio Direttivo accetta le donazioni ed i lasciti testamentari con beneficio di inventario.

I rimborsi relativi alle spese sostenute per 'attività dipendenti da convenzione sono accettati dal Consiglio Direttivo.

I proventi derivanti da attività marginali, produttive e progettuali, sono inseriti in apposita voce di bilancio.

Art. 9

Il Bilancio

Il Bilancio della Federazione è annuale ed il periodo sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto finanziario è formato dal Consiglio Direttivo ed approvato dalla Assemblea a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentanti per delega, esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno sociale.

In caso di scioglimento o di cessazione della Federazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore.

Art. 10

Le Convenzioni

Le convenzioni tra la Federazione ed altri enti o soggetti pubblici o privati, sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

La convenzione è stipulata dal Presidente che ne cura altresì l'attuazione.

La Federazione coopera con le altre realtà del volontariato per la realizzazione delle finalità statutarie.

Art. 11

Rapporti di collaborazione

La Federazione può assumere dipendenti o avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, anche a tempo parziale in misura non prevalente rispetto all'opera dei volontari.

I rapporti tra l'organizzazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

Dipendenti e collaboratori ai sensi di legge sono assicurati contro malattie e infortuni e responsabilità civile contro terzi.

Art. 12

Emblema, loghi, nome.

L'uso dell'emblema e del nome Giubbe Verdi, nonchè dei loghi, vengono autorizzati dalla Federazione Nazionale delle Compagnie delle Giubbe Verdi. L'uso difforme e non autorizzato è causa di esclusione dalla Federazione. L'emblema ed i loghi, nonchè il nome sono proprietà indiscussa della Federazione che ne ha il brevetto.

Art. 13

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle leggi, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Regolamento attuativo della Federazione Nazionale Giubbe Verdi è parte integrante del presente Statuto.